

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 259 del 16 Aprile 2013**

**Disposizioni relative alla quantificazione dei contributi, alla definizione dei criteri per la valutazione della congruità della spesa e delle procedure per la rendicontazione, modalità di erogazione e liquidazione dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari per gli interventi di edilizia residenziale pubblica finanziati dall'ordinanza n. 49/2012 e s.m.i. e rimodulata con ordinanza n. 24/2013.**

#### **Premesso:**

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, ha provveduto, tra l'altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;
- che il Protocollo d'intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2012 è stato sottoscritto il 27/06/2012;

- che l'Ordinanza n. 46 del 24/09/2012 del Commissario delegato ha disciplinato *“Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l'iscrizione e versamenti alle Casse edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”*;

**Viste le proprie ordinanze:**

- n. 23 del 14 agosto 2012 *“Azioni finalizzate alla realizzazione del “Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione”*;
- n. 42 del 20 settembre 2012 *“Ripristino con miglioramento sismico degli immobili adibiti ad uso scolastico ed a servizi della prima infanzia, di proprietà pubblica o privata (scuole paritarie), con esito di agibilità “E”*;
- n. 49 del 2 ottobre 2012 *“Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica”*, con la quale viene data attuazione al programma *“alloggi ACER”* di cui all'ordinanza 23/2012;
- n. 54 del 10 ottobre 2012 *“Parziale modifica al programma per il ripristino, la riparazione e il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica approvato con ordinanza n. 49 del 2 ottobre 2012”*;
- n. 83 del 5 dicembre 2012 *“Riparazione con rafforzamento locale e ripristino con miglioramento sismico degli edifici religiosi (chiese). Approvazione programma interventi immediati per garantire la continuità dell'esercizio del culto”*;
- n. 24 del 1 marzo 2013 *“Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica”. Rimodulazione del Programma di cui all'ordinanza 49/2012 e smi e attuazione dei punti d) Riparazione e ripristino alloggi inagibili (“E” definibili con un livello di danno “PESANTE” – E1, E2, E3), ed e) interventi di ripristino di alloggi classificati in seguito all'emanazione dell'ordinanza 49/2012;*
- n. 27 del 12 marzo 2013 *“Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici “*;
- n. 28 del 13 marzo 2013 *“Attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122. Applicazione deroga da parte del Commissario delegato prevista dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013. Conferimento delega funzioni ai Sindaci dei comuni e Presidenti delle province e connesse deroghe per realizzazione opere pubbliche, acquisto ed affitto immobili, nonché per l'acquisto degli arredi finalizzati alla gestione dell'emergenza e della ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;*
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili(ESITO E1, E2 o E3)” e successive modifiche e integrazioni;*

Considerato che l'Agenzia regionale della protezione civile della Regione Emilia Romagna è stata individuata, ai sensi della propria ordinanza n. 17/2012 quale struttura a supporto dell'azione del Commissario delegato ed ai sensi della propria ordinanza n. 24/2012, come parzialmente rettificata e modificata con ordinanza n. 32/2012, quale struttura preposta all'assegnazione e liquidazione delle risorse in parola a valere sulle somme rivenienti dal Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012

convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012 ed assegnate pro-quota alla contabilità speciale intestata allo scrivente;

Dato atto che con la sopracitata ordinanza n. 24/2013 sono state fornite alcune indicazioni e disposizioni procedurali in merito alla modalità di erogazione delle risorse assegnate mentre si è provveduto a rinviare ad un successivo decreto commissariale la definizione dei criteri per la valutazione della congruità della spesa sostenuta e la definizione delle procedure per la rendicontazione e liquidazione dei contributi ai beneficiari dei contributi nei limiti degli importi autorizzati per ogni singolo intervento contenuto nelle tavole di *“Riepilogo analitico degli interventi individuati”* depositate presso gli uffici della Struttura Commissariale;

Ravvisata la necessità di definire le procedure, la quantificazione e modalità di erogazione dei contributi e le strutture preposte all'istruttoria dei progetti per le valutazioni di congruità degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

Ritenuto pertanto di procedere alla definizione delle procedure per la definizione dei criteri per la valutazione della congruità della spesa sostenuta e la definizione delle procedure per la rendicontazione e liquidazione dei contributi ai beneficiari degli stessi secondo quanto indicato nell'allegato "A", parte integrale e sostanziale al presente decreto;

Ritenuto di stabilire che nel caso in cui i Comuni utilizzano le ACER per la realizzazione degli interventi e abbiano già sottoscritto o approvato le convenzioni, il contenuto delle stesse si intende adeguato a quanto previsto dal presente decreto;

Considerato che il Decreto Commissariale n. 74 del 26 settembre 2012 relativo alle "Modalità e temi di rendicontazione e liquidazione delle spese relative all'attuazione dell'ordinanza del Commissario delegato n. 25 del 14 agosto 2012" che ha definito le modalità di assegnazione e liquidazione a favore dei Comuni/ACER interessati di un anticipo a titolo di acconto a copertura delle spese relative ai canoni di locazione e altre spese collegate, al fine di garantire la tempestiva erogazione dei canoni, stabiliva che si procedeva alla assegnazione liquidazione dell'acconto fino alla data del 31/3/2013, e demandava ad un successivo decreto la determinazione delle modalità di erogazione a decorrere dal 1/4/2013;

Ravvisata la necessità di dover prorogare il termine del 31/03/2012 stabilito dal citato decreto n. 74/2012 fino al 31/05/2013, scadenza attualmente previsto per lo stato di emergenza dichiarato con le sopra citate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 ;

Tutto ciò premesso e considerato

## **DECRETA**

1. di approvare le disposizioni relative alla quantificazione dei contributi, alla definizione dei criteri per la valutazione della congruità della spesa sostenuta e la definizione delle procedure per la rendicontazione, modalità di erogazione e liquidazione dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari degli interventi previsti e finanziati con l'ordinanza n. 49/2012 e s.m.i. e rimodulata con ordinanza n.

24/2013 contenute nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di prorogare, per le ragioni espresse in premessa, il termine del 31/03/2012 stabilito dal citato decreto n. 74/2012 fino al 31/05/2013, scadenza attualmente previsto per lo stato di emergenza dichiarato con le sopra citate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012.

Bologna, 16 Aprile 2013

Vasco Errani

## ALLEGATO A

**Disposizioni relative alla quantificazione dei contributi, alla definizione dei criteri per la valutazione della congruità della spesa e delle procedure per la rendicontazione, modalità di erogazione e liquidazione dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari per gli interventi di edilizia residenziale pubblica finanziati dall'ordinanza n. 49/2012 e s.m.i. e rimodulata con ordinanza n. 24/2013.**

### A. SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alle ordinanze n. 49/2012 e 24/2013 sono i Comuni proprietari degli edifici ed alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi o le ACER provinciali di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, in sostituzione dei Comuni proprietari che intendano avvalersi delle ACER, così come previsto dalla Legge Regionale 24 agosto 2001, n. 24, art. 41, comma 2 e 2 bis, ovvero direttamente le ACER se proprietarie degli edifici ed alloggi oggetto degli interventi. Tutti gli interventi debbono essere ricompresi all'interno dei comuni di cui all'art. 1 del Decreto legge n° 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, e integrato dall'art. 67 septies del decreto legge 22 giugno n. 83 convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134.
2. I soggetti beneficiari degli interventi hanno la responsabilità ed espletano gli adempimenti di competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione degli stessi. In particolare ai soggetti beneficiari spetta:
  - a) la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP);
  - b) l'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza e di collaudo, l'approvazione del progetto, l'acquisizione del visto di congruità tecnico-economica del Commissario delegato, attraverso il Servizio Politiche Abitative, nonché dei pareri, visti, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti;
  - c) l'affidamento dei lavori;
  - d) l'onere di informare il Commissario delegato in ordine all'avanzamento degli interventi;
  - e) il pagamento, le liquidazioni e le rendicontazioni dell'intervento;
  - f) la conservazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile dell'intervento finanziato con le risorse del D.L. 74/2012, che dovrà essere esibita a richiesta del Commissario Delegato.
3. I Sindaci dei Comuni, nell'esecuzione degli interventi relativi alla riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico, o demolizione e ricostruzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica, possono avvalersi delle deroghe concesse alla vigente normativa come previsto dall'ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013 del Commissario Delegato.

4. I Comuni che si avvalgono delle Acer per la realizzazione degli interventi devono approvare i progetti esecutivi entro 30 giorni dalla data di acquisizione agli atti dello stesso.

## **B. PROCEDURE TECNICHE AMMINISTRATIVE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Le ACER nella realizzazione degli interventi finanziati con le ordinanze del Commissario n. 49/2012 e 24/2013 devono rispettare le normative statali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici, le disposizioni previste da altre normative di settore nonché le disposizioni contenute nel presente allegato. Solo i Sindaci dei comuni possono avvalersi delle deroghe alle norme vigenti come disposto dall'ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013.
2. Per la realizzazione degli interventi di riparazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica temporaneamente o parzialmente inagibili (edifici con esito agibilità "B" e "C") si dovrà conseguire la riparazione del danno mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi del punto 8.4.3. delle norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008. I soggetti beneficiari che realizzano i suddetti interventi inviano al Commissario Delegato un progetto esecutivo entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla base del quale il Commissario, attraverso il Servizio Politiche Abitative, opera, nei 30 giorni successivi, una valutazione di congruità della spesa ai fini della definitiva assegnazione delle risorse finanziarie.
3. Per la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico almeno al 60% degli edifici di edilizia residenziale pubblica, che presentano esito di agibilità "E", a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si applicano:
  - a) la disciplina di cui al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
  - b) le "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. 14 gennaio 2008 (di seguito denominate NTC 2008), compresi i relativi documenti applicativi di dettaglio citati nel capitolo 12 "Referenze tecniche essenziali";
  - c) la "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" (D.P.C.M. 9 febbraio 2011) nel caso l'edificio risulti oggetto del vincolo, o sia stato dichiarato di interesse culturale, di cui agli articoli 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004;
  - d) la normativa regionale vigente in materia. In particolare, gli elaborati costitutivi e i contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture devono ottemperare a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1373 del 26 settembre 2011;
4. I soggetti beneficiari che realizzano gli interventi di ripristino con miglioramento sismico (edifici con esiti agibilità "E" e livello operativo E0, E1 o E2) inviano al Commissario Delegato un progetto esecutivo entro 120 giorni, dalla pubblicazione del presente decreto, sulla base del quale il Commissario, attraverso il Servizio Politiche Abitative, opera, nei 30 giorni successivi, una valutazione di congruità della spesa ai fini della definitiva assegnazione delle risorse finanziarie.

5. Nel caso di edifici con esito di agibilità "E" e con livello operativo "E3", qualora non siano opportuni interventi di adeguamento sismico, i soggetti attuatori procedono alla demolizione e ricostruzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica, ed agli interventi si applicano:
  - a) la disciplina di cui al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
  - b) le "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. 14 gennaio 2008 (di seguito denominate NTC 2008), compresi i relativi documenti applicativi di dettaglio citati nel capitolo 12 "Referenze tecniche essenziali";
  - c) la normativa regionale vigente in materia. In particolare, gli elaborati costitutivi e i contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture devono ottemperare a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1373 del 26 settembre 2011.
6. I soggetti beneficiari che realizzano gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati e distrutti dal sisma del maggio 2012 inviano al Commissario Delegato un progetto esecutivo entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sulla base del quale il Commissario, attraverso il Servizio Politiche Abitative, opera, nei 30 giorni successivi, una valutazione di congruità della spesa ai fini della definitiva assegnazione delle risorse finanziarie.
7. Tutti gli edifici soggetti alla tutela prevista dal DLgs n. 42/2004 e s.m.i. devono acquisire il parere della Direzione Regionale del MIBAC prima dell'inizio dei lavori. In particolare laddove i soggetti attuatori intendano prevedere la demolizione e ricostruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica il parere della Direzione Regionale del MIBAC deve essere acquisito preventivamente alla progettazione.
8. Per gli immobili che presentano un esito di agibilità "E" ed un livello operativo E0, E1 o E2, per i quali i soggetti beneficiari non ritengano opportuno, in considerazione della vetustà, delle caratteristiche tipologiche e architettoniche, dei costi di gestione e manutenzione, della efficienza energetica, della dimensione degli alloggi non più rispondenti ai bisogni delle famiglie occupanti, della mancanza di accessibilità a portatori di handicap, procedere al ripristino con miglioramento sismico al 60% ed invece intendano eseguire una demolizione e ricostruzione funzionale alla realizzazione di abitazioni rispondenti ai mutati fabbisogni, deve essere predisposta una preventiva perizia tecnica asseverata che attesti la convenienza economico-gestionale alla nuova realizzazione. La perizia asseverata, redatta da tecnico qualificato, in cui vengono illustrate le problematiche, si giustificano gli interventi di demolizione e ricostruzione e si dimostra il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, deve essere inviata al Servizio Politiche Abitative che entro trenta giorni dal ricevimento esamina il contenuto ed esprime il parere sulla proposta formulata. Entro 120 giorni, dall'assenso del Commissario Delegato all'eventuale demolizione e ricostruzione i soggetti beneficiari presentano un progetto esecutivo, sulla base del quale il Commissario opera, nei 30 giorni successivi, attraverso il Servizio Politiche Abitative, una valutazione di congruità della spesa ai fini della definitiva assegnazione delle risorse finanziarie.
9. Nel caso di immobili con esito di agibilità "E" è consentito anche una razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, attraverso la realizzazione negli edifici in riparazione, ripristino o ricostruzione di un numero

diverso di unità immobiliari rispetto a quelle preesistenti a parità di superficie complessiva, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

10. Per immobili che presentano esito di agibilità "E" nel caso di demolizione e ricostruzione è possibile, oltre la razionalizzazione anche il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, attraverso la realizzazione negli edifici in ricostruzione di unità immobiliari aggiuntive con relativo aumento della superficie complessiva, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente. In questo caso il soggetto beneficiario dovrà indicare specificatamente nel quadro tecnico ed economico del progetto esecutivo da trasmettere al Servizio Politiche Abitative la copertura finanziaria a suo carico per l'incremento delle unità immobiliari e delle relative superfici.
11. Nel caso di interventi su edifici in cui siano presenti proprietà miste (comuni e/o ACER e dei privati) per l'affidamento dei lavori il soggetto beneficiario dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:
  - proprietà pubblica superiore al 50% intervento eseguito dall'ACER con le regole del D.Lgs. 163/2006;
  - proprietà privata superiore al 50% intervento eseguito dal condominio con le regole delle ordinanze emanate dal commissario delegato per gli interventi privati;
  - proprietà privata superiore al 50% ma con intervento eseguito da ACER con le regole delle ordinanze emanate dal commissario delegato per gli interventi privati;
  - l'ammissibilità e la liquidazione del contributo per la parte privata viene effettuata dal Comune mentre per la parte pubblica dalla struttura tecnica individuata dal Commissario delegato.

### **C. DETERMINAZIONE COSTO AMMISSIBILE**

1. Il costo massimo ammissibile è determinato in base al solo costo dell'intervento desunto dall'applicazione del computo metrico estimativo e dalle spese tecniche.
2. I progetti devono contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori, tenendo presente che sono ammesse a finanziamento le opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l'obiettivo della riparazione con rafforzamento locale o il ripristino con miglioramento sismico, nonché le finiture connesse per gli edifici che hanno conseguito un esito "B", "C", "E". Sono ammessi a finanziamento gli interventi per l'efficientamento energetico e per la eliminazione delle barriere nel limite massimo del 35% del costo dell'intervento, escluse le spese tecniche. Sono altresì ammessi a finanziamento la demolizione e ricostruzione degli immobili che hanno avuto un esito di agibilità "E", secondo quanto disposto dal punto B del presente decreto.

A tal fine:

- a) nel computo metrico estimativo dovrà farsi riferimento, nelle singole voci (occorrenze), ai relativi disegni esecutivi che dovranno ordinatamente e inequivocabilmente riportare la suddivisione delle lavorazioni in piani, stanze, elementi strutturali ecc., corredati dei necessari riferimenti dimensionali, quali lunghezze, aree, ecc.;
- b) Il computo metrico estimativo dovrà essere redatto secondo i criteri previsti e con riferimento al vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche

come previsto dall'art. 8 della Legge regionale 11/10 ai sensi dell'art. 133 del DLgs 163/06" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1048/2012, pubblicata sul BURE-R n. 137 del 31 luglio 2012. Per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto elenco prezzi si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 163/2006, integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA;

- c) L'elenco regionale è reperibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna:

<http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/prezziario.pdf>

<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/prezzari>

- d) il quadro economico riepilogativo dovrà differenziare i costi in finanziabili e non finanziabili, secondo le presenti disposizioni, con relativa suddivisione, oltre che delle spese per lavori, delle spese tecniche e dell'I.V.A..

3. Per le nuove costruzioni, a seguito della demolizione dell'edificio esistente, il contributo massimo riconosciuto dal Commissario Delegato non può essere superiore a quello derivante dall'applicazione dei costi parametrici complessivi per l'edilizia residenziale pubblica approvati dalla Regione Emilia Romagna pari a € 1.650,00 al metro quadrato di superficie complessiva, a cui va aggiunta l'IVA. Il costo parametrico può essere incrementato delle eventuali ulteriori maggiorazioni previste dalla normativa relativa all'edilizia residenziale pubblica approvata dalla Regione ed inoltre di una percentuale:

- a) del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i., del 30% per edifici individuati dall'art. A9, comma 1, della l.r n. 20/2000, del 20% per edifici vincolati ai sensi dell'art. 45 del d.lgs n. 42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del d.lgs n. 42/2004 ovvero individuati dall'art. A9, comma 2, della l.r n. 20/2000. *I suddetti incrementi si applicano agli interventi su edifici classificati con livello operativo E1 ed E2, e solo a quelli di adeguamento sismico su edifici classificati con livello operativo E3;*
- b) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata da distanza di almeno il 25% del perimetro da altri edifici inferiore a m. 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2 metri;
- c) del 5% per asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 30% del volume totale dell'edificio, oppure del 3% nel caso che la demolizione abbia interessato almeno il 15% del volume totale dell'edificio;
- d) del 10% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo E1 o E2 che conseguano, mediante interventi integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico, la riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi dell'anno precedente;

- e) del 15% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo E3 che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe energetica A. L'incremento è del 10% per gli interventi di efficientamento energetico, integrati con quelli di adeguamento sismico, che conseguano la riduzione delle dispersioni energetiche ed utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi dell'anno precedente.
- 4 Per l'applicazione dei costi parametrici regionali per l'edilizia residenziale pubblica si rappresenta che per superficie complessiva si intende la superficie utile delle unità immobiliari, più la superficie accessoria delle pertinenze, più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l'Allegato A della deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 279/2010, calcolate con la limitazione al 60% e con l'inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d'ingresso condominiali.
5. Qualora i danni subiti a seguito dell'evento sismico siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di Compagnie di assicurazione, il finanziamento concesso ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra il costo dell'intervento (lavori + spese tecniche) e il rimborso assicurativo. In presenza di polizze assicurative che coprono diverse tipologie di rischi, verrà considerata solamente la quota del premio assicurativo attinente al rischio per danni connessi all'evento sismico, comprensiva della corrispondente quota parte di accessori, diritti e imposte a carico del contraente/assicurato.

#### **D. SPESE TECNICHE**

1. Rientrano tra le spese ammissibili anche le spese tecniche calcolate secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo sottoscritto con gli Ordini professionali il 5 febbraio 2013. Il protocollo stabilisce che tali spese devono essere contenute nel limite massimo del 10% del costo dell'intervento, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Nel caso in cui le prestazioni di cui al punto 3) del sopracitato accordo sono rese dai tecnici Acer le stesse dovranno essere documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori attraverso una dichiarazione che attesti la prestazione resa e sono riconosciute con un incremento all'aliquota del 10% nella misura massima del 2% del costo dell'intervento.

2. A valere sulle risorse assegnate sono riconosciuti, nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara i compensi incentivanti, comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del soggetto beneficiario, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., quando gli incarichi ivi previsti, in tutto o in parte, vengano espletati direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti beneficiari o da questi affidati agli uffici consortili di cui all'articolo 90, comma 1, lett. b), del citato decreto legislativo n. 163/2006.

La percentuale del 2% per i compensi incentivanti costituisce quota parte della percentuale del 10% delle spese tecniche ammissibili.

Resta fermo, altresì, che qualora il regolamento del soggetto beneficiario preveda, per i compensi incentivanti, una percentuale inferiore, si dovrà fare riferimento al limite indicato in detto regolamento.

3. Nel caso di interventi su edifici in cui siano presenti proprietà miste (comuni e/o ACER e dei privati) con proprietà privata superiore al 50% sono riconosciuti i compensi all'amministratore del condominio o di amministratori di consorzi per la gestione degli interventi unitari nelle stesse percentuali previste dalle ordinanze per il recupero delle unità immobiliari abitative.
4. Nel caso di interventi su edifici con proprietà pubblica superiore al 50% o sui quali l'intervento venga eseguito dall'ACER è riconosciuto un compenso alle ACER per la gestione degli interventi nel limite massimo del 2% del costo delle opere ammissibili. A tali compensi va aggiunta l'IVA.

## **E. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, APPROVAZIONE PROGETTI**

1. I soggetti beneficiari, Comuni o le Acer, devono inviare, entro i termini indicati al punto B del presente decreto, al Servizio Politiche Abitative attraverso la compilazione del "modulo invio documentazione", depositato presso gli uffici della struttura commissariale, reperibile all'indirizzo <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative> corredata della documentazione ivi elencata e precisamente:
  - a) copia del progetto redatto secondo le modalità sopra indicate;
  - b) copia dell'atto amministrativo di approvazione del progetto;
  - c) nel caso di interventi di miglioramento sismico o di nuova costruzione il progetto dovrà essere integrato con la necessaria "modulistica unificata regionale relativa al procedimento in materia sismica (MUR)" di cui alla delibera della G.R. 1878/2011 redatto secondo le norme tecniche sulle costruzioni approvato con DM 14/01/2008;
  - d) copia della convenzione (nel caso in cui il Comune si avvale delle ACER).
2. Il Servizio Politiche abitative, avvalendosi per i controlli strutturali, laddove necessario, del Servizio Geologico, sismico e dei suoli, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del progetto, formula il relativo visto di congruità tecnico – economica con contestuale invio della comunicazione ai soggetti beneficiari e al Comune.
3. Nel caso di interventi su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 legge 6 luglio 2002 n. 137" per i quali non sia stato acquisito preventivamente il parere della Direzione Regionale del MIBAC, il Servizio Politiche Abitative concorderà con la Direzione Regionale del MIBAC un calendario di incontri che consenta di procedere ad un esame congiunto del progetto ed all'espressione del parere.
4. Il progetto può comprendere anche opere aggiuntive cofinanziate dal soggetto beneficiario. In tale caso il visto di congruità tecnico – economica per dette opere aggiuntive è limitato al parere di congruità tecnica per i soli aspetti strutturali.
5. Nel caso di incompletezza del progetto, entro il termine citato di 30 giorni e con la conseguente sospensione dello stesso, il Servizio Politiche Abitative richiede al soggetto beneficiario le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine un congruo termine; qualora le integrazioni richieste non siano trasmesse entro tale termine,

il Servizio informa del mancato rilascio del visto di congruità tecnico-economica il Commissario delegato, per gli adempimenti di competenza.

6. Sono, altresì, soggette al visto di congruità tecnico-economica da parte del Servizio Politiche Abitative le varianti sostanziali al progetto. Le varianti indicate all'art. 132, comma 3, ultimo periodo, della D.Lgs n. 163/2006, non necessitano di un nuovo visto purché risultino varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nel progetto originario. Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico - economico deve essere comunicata al Servizio Politiche Abitative.
7. Per gli interventi di miglioramento sismico e nuova costruzione il soggetto beneficiario dovrà provvedere al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi della normativa statale e regionale vigente.
8. I soggetti beneficiari provvedono ad indire la gara d'appalto non appena acquisiti tutti gli assenti di legge sul progetto esecutivo e comunque non oltre 45 giorni da tale acquisizione.
9. Nel caso di controllo a campione del progetto strutturale laddove siano richieste integrazioni e modifiche o siano dettate prescrizioni specifiche il Servizio Politiche Abitative provvede alla rideterminazione della congruità della spesa in aumento o in diminuzione.
10. Gli interventi finanziati debbono essere conclusi secondo la seguente tempistica:
  - a) riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico per importo a base d'asta inferiore a € 500.000,00 entro 6 mesi successivi alla data di affidamento dei lavori;
  - b) riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico per importo a base d'asta superiore a € 500.000,00 e fino a un milione di euro entro 12 mesi successivi alla data di affidamento dei lavori;
  - c) riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico per importo a base d'asta superiore a un milione di euro entro 18 mesi successivi alla data di affidamento dei lavori;
  - d) demolizione e ricostruzione per importo a base d'asta inferiore a un milione di euro entro 15 mesi successivi alla data di affidamento dei lavori;
  - e) demolizione e ricostruzione per importo a base d'asta superiore a un milione di euro entro 24 mesi successivi alla data di affidamento dei lavori.
11. Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di comunicare al Servizio Politiche Abitative la data di effettivo inizio lavori, di ultimazione dei lavori e le date delle fasi esecutive di rilevanza strutturale identificate nel visto di congruità tecnico-economica.
12. Per gli interventi relativi al ripristino con miglioramento sismico o alla demolizione e ricostruzione deve essere sempre eseguito il collaudo statico. Quanto al collaudo tecnico-amministrativo, questo viene eseguito ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, fermo restando il possesso dei requisiti di legge in capo ai collaudatori, incaricati dai soggetti beneficiari.
13. Copia conforme all'originale del certificato di collaudo statico, di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione è trasmessa al Servizio Politiche Abitative per i provvedimenti di sua competenza.

## **F. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER INTERVENTI INIZIATI O REALIZZATI**

1. Nel caso di interventi di riparazione, con rafforzamento locale, o ripristino, con miglioramento sismico, già iniziati o completamente eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto i Comuni o le Acer devono inviare entro 60 giorni al Servizio Politiche Abitative la seguente documentazione:
  - a) copia della perizia-progetto redatta secondo le modalità sopra indicate;
  - b) copia dell'atto amministrativo di approvazione del progetto;
  - c) copia del progetto strutturale, nel caso di interventi di miglioramento sismico, completo della necessaria "modulistica unificata regionale relativa al procedimento in materia sismica (MUR)" di cui alla delibera della G.R. 1878/2011 redatto secondo le norme tecniche sulle costruzioni approvato con DM 14/01/2008;
  - d) copia verbale consegna lavori;
  - e) copia verbale fine lavori se già avvenuta;
  - f) copia degli atti di collaudo o certificato di regolare esecuzione (per interventi già realizzati);
  - g) copia della convenzione (nel caso in cui il Comune si avvale delle ACER).
2. Il Servizio Politiche abitative, avvalendosi per i controlli strutturali, laddove necessari, del Servizio Geologico, sismico e dei suoli, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del progetto, formula il relativo visto di congruità tecnico – economica con contestuale invio della comunicazione ai soggetti beneficiari e al Comune.
3. Nel caso di incompletezza della perizia, entro il termine citato di 30 giorni e con la conseguente sospensione dello stesso, il Servizio Politiche Abitative richiede al soggetto beneficiario le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine un congruo termine.
4. Sono, altresì, soggette al visto di congruità tecnico-economica da parte del Servizio Politiche Abitative le varianti sostanziali al progetto. Le varianti indicate all'art. 132, comma 3, ultimo periodo, della D.Lgs n. 163/2006, non necessitano di un nuovo visto purché risultino varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nel progetto originario. Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico - economico deve essere comunicata al Servizio Politiche Abitative.
5. Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di comunicare al Servizio Politiche Abitative la data di effettivo inizio lavori, di ultimazione dei lavori e le date delle fasi esecutive di rilevanza strutturale identificate nel visto di congruità tecnico-economica.
6. Il progetto trasmesso, nel caso di immobili con esito B, C ed E, per il rilascio del visto di congruità tecnico-economica da parte del Servizio Politiche Abitative, per i quali i lavori sono iniziati prima del 31 dicembre 2012 ha anche valore di istanza di deposito. I controlli a campione saranno effettuati come disposto dall'ordinanza n. 27 del 12 marzo 2013.
7. Copia conforme all'originale del certificato di collaudo statico, di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione è trasmessa al Servizio Politiche Abitative per gli adempimenti di sua competenza.

## G. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le risorse finanziarie per l'esecuzione degli interventi relativi all'edilizia residenziale pubblica trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto all'art. 2 del decreto legge n. 74/2012, come convertito dalla legge n. 122/2012, e dalle ordinanze n. 49/2012 e n. 24/2013 e pertanto sono gestite attraverso la contabilità speciale n. 5699 intestata al "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012" accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna.
2. L'erogazione dei contributi, entro il limite autorizzato per ciascun intervento è effettuata, relativamente ad ogni tipologia di intervento secondo le seguenti modalità:
  - a) interventi di riparazione, con rafforzamento locale, di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (classificati "B" e "C"):
    - il 50%, a titolo di anticipazione, a seguito della trasmissione della richiesta di trasferimento delle risorse, calcolate in base ai totali provinciali contenuti nelle tavole di *"Riepilogo analitico degli interventi individuati"* depositate presso gli uffici della Struttura Commissariale nel caso i richiedenti siano le ACER provinciali, ovvero nel caso i richiedenti siano i Comuni, in base ai rispettivi importi dei singoli interventi;
    - il 50% a saldo entro 30 giorni dalla presentazione rispettivamente da parte dei Comuni o delle ACER del quadro riepilogativo di spesa, per ciascun intervento, asseverato dal direttore dei lavori che attesti la raggiunta piena agibilità dell'edificio e/o dell'alloggio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei nuclei familiari assegnatari;
  - b) interventi di ripristino, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 completamente inagibili (classificati "E"):
    - il 30%, a titolo di anticipazione, a seguito della trasmissione della richiesta di trasferimento delle risorse, calcolate in base ai totali provinciali contenuti nelle tavole di *"Riepilogo analitico degli interventi individuati"* depositate presso gli uffici della Struttura Commissariale nel caso i richiedenti siano le ACER provinciali, ovvero nel caso i richiedenti siano i Comuni, in base ai rispettivi importi dei singoli interventi;
    - il 50%, ad avvenuta esecuzione di almeno l'80% dei lavori, a seguito della trasmissione della richiesta di trasferimento delle risorse da parte dei Comuni o delle ACER con allegata dichiarazione del direttore dei lavori con la quale certifica che lo stato di avanzamento lavori è pari o superiore all'80% del loro valore totale;
    - il 20% a saldo entro 30 giorni dalla presentazione rispettivamente da parte dei Comuni o delle ACER del quadro riepilogativo di spesa, per ciascun intervento, asseverato dal direttore dei lavori che attesti la raggiunta piena agibilità dell'edificio e/o dell'alloggio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei nuclei familiari assegnatari.
3. Successivamente al ricevimento della lettera di congruità della spesa con la conferma del finanziamento il Comune o l'Acer può richiedere al Servizio

Politiche Abitative l'erogazione del contributo assegnato secondo le modalità sopra indicate.

4. Le richieste di erogazione dei contributi deve essere effettuata dal Comune o dall'ACER attraverso la compilazione della modulistica, depositata presso gli uffici della struttura commissariale, reperibile all'indirizzo <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative> corredata della documentazione ivi elencata e precisamente:

#### Richiesta prima anticipazione

Successivamente al ricevimento della comunicazione commissariale di conferma del finanziamento:

- Richiesta prima anticipazione (modulo richiesta anticipazione "B"-“C”; modulo richiesta primo anticipo "E") con allegata la documentazione ivi elencata

#### Richiesta seconda erogazione

Ad avvenuta esecuzione dell'80% dell'importo dei lavori:

- Richiesta seconda erogazione (modulo richiesta seconda erogazione "E") con allegata la documentazione ivi elencata

#### Richiesta saldo

Ad avvenuta ultimazione dei lavori:

- Richiesta saldo (modulo richiesta saldo "B"-“C”; modulo richiesta saldo "E") con allegata la documentazione ivi elencata.

5. Nel caso di interventi già ultimati è possibile procedere alla erogazione del contributo in una unica soluzione attraverso la compilazione del modulo, depositato presso gli uffici della struttura commissariale, reperibile all'indirizzo <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative> con allegata la documentazione ivi elencata

#### Richiesta saldo in una unica soluzione

Ad avvenuta ultimazione dei lavori:

- Richiesta saldo in una unica soluzione (modulo richiesta saldo in una unica soluzione) con allegata la documentazione ivi elencata.

6. Tutta la documentazione attestante la spesa deve essere conservata e depositata agli atti del soggetto beneficiario, Comune o ACER, e dovrà essere messa a disposizione del Servizio Politiche Abitative per l'eventuale effettuazione dei controlli da parte del Commissario Delegato.
7. All'adozione dell'atto di liquidazione delle somme spettanti, a valere sulla predetta contabilità speciale 5699 intestata al "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012" accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna provvede il Servizio Politiche Abitative adottando l'atto di liquidazione e trasmettendolo all'Agenzia Regionale di protezione civile ai fini della emissione degli ordini di pagamento.

## **H. ECONOMIE**

1. Le eventuali economie che dovessero determinarsi sui singoli interventi, risultanti dal quadro economico riepilogativo delle spese di collaudo/certificato di regolare esecuzione nonché quelle accertate a seguito delle gare d'appalto, possono essere impiegate nell'ambito provinciale per far fronte ad esigenze finanziarie che dovessero determinarsi su altri interventi relativi a Comuni ricompresi nelle tavole

di *“Riepilogo analitico degli interventi individuati”* suddivise per le province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, depositate presso gli uffici della Struttura Commissariale, con priorità per interventi localizzati nello stesso Comune.

## **I. CONTROLLI**

1. Il soggetto beneficiario, Comune o ACER, è responsabile della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici e il Commissario Delegato può attraverso le strutture regionali competenti effettuare controlli sulla esecuzione degli stessi. Le predette strutture potranno ispezionare i cantieri e il soggetto beneficiario è tenuto a fornire ogni chiarimento.
2. Gli interventi sono sottoposti a verifiche a campione nella misura del 5% per il controllo amministrativo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori e nella misura del 5% per i controlli dei cantieri in corso d'opera da parte del Servizio Politiche Abitative, secondo il metodo della casualità numerica definito con successivo decreto del Commissario.
3. Per gli interventi di miglioramento sismico e nuova costruzione i controlli a campione saranno effettuati come disposto dall'ordinanza n. 27 del 12 marzo 2013.
4. In caso di accertamento di eventuali irregolarità, le stesse verranno comunicate/segnalate al Comune o all'ACER al fine di verificare se tali irregolarità possono essere sanate o rettificare. Nel caso contrario si procederà alla decadenza totale o parziale del contributo assegnato e al recupero di quanto già erogato ai soggetti beneficiari.